



TRIBUNALE FEDERALE  
R.G. T.F. n. 13/2026

### Il Tribunale Federale

riunito in modalità telematica nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2026, nelle persone dei Signori:

Dott. Giuseppe Severini	Presidente (in collegamento da remoto)
Dott. Stefano Fantini	Componente (in collegamento da remoto)
Avv. Angela Inghilleri	Componente (in collegamento da remoto)

decidendo, in relazione elezioni indette per i giorni 23 e 24 maggio 2026 dal decreto del Commissario Straordinario UITA n. 70/25 del 4 novembre 2025,

sul ricorso di

**TARCHI Giancarlo**, presentato il 30 aprile 2026

contro

la declaratoria della **Commissione Verifica Poteri**, comunicata dal Segretario Generale con nota prot. n. 3019 del 23 aprile 2026, pubblicata sul sito ufficiale della Federazione in data 23 aprile 2026, di esclusione dalla candidatura alla carica di **Consigliere nazionale della UITA**, perché *“il candidato al momento della presentazione della candidatura aveva in corso una controversia giudiziaria con l'Ente definita successivamente in data 8 aprile u.s.”*,

ha deliberato la seguente

### DECISIONE

#### FATTO

**1.** Il ricorso è presentato in base all'art. 8 [*ricorsi* (ai sensi del nuovo art. 12, comma 2, dello Statuto UITA)], commi da 1 a 3, del Regolamento «*Norme di svolgimento dell'assemblea in sessione elettorale – Roma 23 e 24 maggio 2026*» [approvato –in base all'art. 19, comma 2, lett. o) dello Statuto UITA- con decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 12 febbraio 2026, e modificato con decreto n. 27 del 20 marzo 2026], il quale art. 8 fa testuale rinvio al «*Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive*» emanato dalla Giunta Nazionale del CONI atto 2 luglio 2000, n. 152.



2. Il ricorso evidenzia che la controversia cui si fa riferimento è il ricorso n. 2561/2026, promosso davanti al TAR del Lazio da numerose Sezioni del TSN, e concerne la domanda di annullamento del decreto 13 febbraio 2026 del Ministro della difesa che ha prorogato l'incarico di Commissario Straordinario dell'UITs dell'Avv. Walter DE GIUSTI, con potere di modifiche statutarie anche inerenti la rimozione delle previsioni statutarie non conformi alla legge n. 14 del 1978 su limiti e durata del mandato degli organi centrali e periferici dell'ente. Il ricorso è stato definito con ordinanza dell'8 aprile 2026 e nel giudizio è intervenuta *ad adiuvandum* la Sezione di TSN di Empoli, di cui il presente ricorrente è il presidente.

Il presente ricorso contesta la legittimità della esclusione del ricorrente, per difetto di motivazione e per violazione dell'art. 16 (*elettorato passivo*) comma 4, lett. e) dello Statuto del 2025 della UITs e dell'art. 7 del Regolamento delle elezioni [«*Norme di svolgimento dell'assemblea in sessione elettorale – Roma 23 e 24 maggio 2026*»]: norme che prevedono l'ineleggibilità esclusivamente per «*coloro che abbiano controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni sportive nazionali, del Discipline sportive associate o altri organismi riconosciuti dal CONI*».

La controversia suddetta -sottolinea il ricorso- non concerne la persona del TARCHI, ma la da lui presieduta Sezione TSN di Empoli, e dunque non operava la ineleggibilità in questione (cfr. *Collegio di Garanzia dello Sport*, parere n. 7/2016, reso sulla previsione dell'art. 7.4 dei Principi Fondamentali delle FSN e delle DSA).

Indebitamente ed estensivamente, a questi riguardi, la modulistica per presentare la candidatura contemplava la dichiarazione di non avere controversie giudiziarie [neanche] «*quale membro di un organo delle Sezioni TSN*».

## DIRITTO

1. Rileva il Collegio che l'evocato parere n. 7/2016 del *Collegio di Garanzia dello Sport*, reso sulla previsione dell'art. 7.4 dei Principi Fondamentali delle FSN e delle DSA, testualmente afferma: «*[...] la valenza soggettiva della norma è ben delineata, per cui l'ineleggibilità/decadenza scatta solo nel caso in cui la controversia sia proposta da una persona fisica – per cui in presenza di controversia sollevata da una Federazione non si realizza la casistica di cui al comma 7 dell'art. 25 Statuto Fin -*».

Di tale condivisibile considerazione deve qui farsi uso, per affermare che è fondato l'assunto centrale e assorbente del ricorso. La citata controversia non concerneva la persona del qui ricorrente TARCHI Giancarlo, ma la Sezione TSN di Empoli di cui egli era presidente, e dunque non operava la ineleggibilità in questione: la quale, afferendo alla prevenzione di potenziali conflitti di interesse, non può che concernere la persona dell'interessato e non uffici associativi che si trovi a occasionalmente ricoprire.

3. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.

## P.Q.M.

accoglie il ricorso di **TARCHI Giancarlo** avverso la declaratoria della **Commissione Verifica Poteri**, comunicata dal Segretario Generale con nota prot. n. 3019 del 23 aprile 2026, di *esclusione* dalla candidatura alla carica di alla carica di **Consigliere (nazionale) della UITs**, e la dichiara **illegittima e priva di effetti**.



# UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

*Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI*



Così deciso in Roma, il 4 maggio 2026.

Dott. Giuseppe Severini, Presidente, relatore ed estensore

Dott. Stefano Fantini, Componente

Avv. Angela Inghilleri, Componente